



CIRCOLARE 11 giugno 2021

 Studio Legale  
**DEGANI**



***NOMINA DELL'ORGANO DI  
CONTROLLO NELLE  
FONDAZIONI E NOMINA  
DEL PRESIDENTE NELLE  
ASSOCIAZIONI***

Avv. Luca Degani – Avv. Raffaele Mozzanica –  
Dott.ssa Margherita Del Deo



## ***Nomina dell'organo di controllo nelle fondazioni e nomina del presidente nelle associazioni***

*Avv. Luca Degani - Avv. Raffaele Mozzanica – Dott.ssa Margherita Del Deo*

Con nota n. 7551 del 7.06.2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha affrontato alcune questioni interpretative, relative ai soggetti legittimati alla nomina dell'Organo di controllo nelle fondazioni e del Presidente nelle associazioni.

La nota ha risposto al quesito se nelle fondazioni del Terzo settore, in assenza di un organo assembleare, l'organo di amministrazione sia o meno legittimato a nominare l'organo di controllo, ed in particolare se lo sia anche un organo di amministrazione monocratico.

Un caso pacifico riguarda le cosiddette fondazioni di partecipazione, per le quali è ammissibile che la nomina dell'organo di controllo sia attribuita all' organo assembleare o di indirizzo statutariamente previsto e *“nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore”*.

Il Ministero evidenzia come il CTS si limiti a prevedere la nomina dell'organo di controllo, senza individuare il soggetto cui essa spetti, in ragione della peculiarità della fondazione come istituto giuridico e *“la difficoltà di prevedere regole generali applicabili a tutte le possibili situazioni senza rischiare di ledere la volontà del fondatore (cui l'ordinamento attribuisce comunque particolare valore)”*.

In tale ottica il Ministero sembra dunque non escludere che in una fondazione la nomina in questione sia disposta da un altro organo del medesimo ente, quale ad esempio l'organo amministrativo, contemplando altresì che la nomina possa essere effettuata da un soggetto esterno all'ente.

Diversa la posizione di una fondazione dotata di un amministratore monocratico la cui nomina dell'organo di controllo, sempre secondo il Ministero, deve ritenersi un'ipotesi irrealistica,

*“considerato che in tal caso l’organo di amministrazione sarebbe chiamato a nominare il proprio controllore (e considerato il dettato dell’art. 2399 del c.c.)”.*

La seconda questione affrontata nella nota in esame riguarda il mondo delle associazioni, rispetto a quale sia, nell’ambito degli enti del Terzo settore, l’organo legittimato alla nomina del Presidente, con riferimento alla assemblea ed all’organo di amministrazione.

Il Ministero evidenzia come il CTS richieda che la nomina degli organi sociali trovi la sua fonte nella volontà dell’organo assembleare: tale volontà può essere declinata nello statuto sia nelle forme dell’elezione diretta del presidente da parte dell’assemblea, sia nelle forme dell’elezione indiretta da parte dell’organo di amministrazione, eleggendolo così tra i propri componenti di nomina assembleare.

La salvaguardia del principio di democraticità è dunque garantita, specifica la nota, in tutti i casi in cui lo statuto faccia discendere la scelta del presidente da una manifestazione della volontà assembleare, diretta o indiretta; sussiste invece palese lesione di tale principio nel caso di previsioni statutarie che riservino la nomina del presidente ad una parte degli associati, ad un soggetto esterno o la affidino ad un’estrazione a sorte.